

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Legge 9 luglio 1926, n. 1162. Riordinamento del servizio statistico (*Gazz. Uff.*, 14 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi della Direzione generale, della statistica cessano di far parte del Ministero dell'economia nazionale e sono attribuiti ad un istituto autonomo, denominato Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia.

L'Istituto centrale, che ha personalità giuridica e gestione autonoma, è istituito di Stato a tutti gli effetti, salvo quanto sia diversamente disposto nella presente legge; esso è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro.

Art. 2. — L'Istituto centrale ha i seguenti scopi:

a) provvede alla compilazione, alla illustrazione e alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali interessanti l'Amministrazione dello Stato e di quelle relative alle attività della Nazione che saranno disposte dal Governo: in particolare pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico;

b) esegue, con l'autorizzazione del Capo del Governo, Primo Ministro, speciali statistiche per conto di Associazioni o Enti;

c) cura il coordinamento delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti parastatali, e dà le direttive per le indagini statistiche alle quali le dette Amministrazioni ed Enti debbono attenersi;

d) promuove gli studi statistici, anche con l'istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio.

Art. 3. — All'Istituto centrale sovrintende un Consiglio, denominato Consiglio superiore di statistica. Esso è composto di

un presidente e di undici membri nominati con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del direttore generale dell'Istituto centrale, che ne fa parte di diritto. Gli undici membri di cui sopra sono scelti:

a) cinque fra professori di università o di istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o in genere fra studiosi di discipline statistiche ed economiche;

b) tre fra i funzionari delle amministrazioni statali;

c) tre fra i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali.

Il Consiglio dura in carica un triennio; le norme per il suo funzionamento e le sue attribuzioni saranno disciplinate nel regolamento.

Art. 4. — Il Consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento dell'Istituto centrale, dà le direttive per tale funzionamento, approva i regolamenti interni dell'Istituto ed i programmi delle statistiche che esso deve compiere, propone al Governo l'esecuzione di nuove statistiche, dà il proprio parere in tutti i casi in cui sia richiesto per disposizione di legge o di regolamento, o sia domandato dai Ministri interessati.

Il parere del Consiglio è obbligatorio, e deve essere seguito, per i programmi e per lo svolgimento dei lavori statistici affidati alle Amministrazioni ed Enti di cui all'art. 2, comma e), allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le statistiche ufficiali, anche se per talune di queste siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti.

Non è obbligatorio attendere e seguire il parere del Consiglio superiore per le statistiche che rappresentino la esplicazione di semplice attività amministrativa, statistiche dei cui progetti e sviluppi dovrà tuttavia il Consiglio stesso avere tempestiva informazione.

Art. 5. — Il Consiglio superiore di statistica nomina nel proprio seno due Comitati, uno tecnico ed uno di amministrazione, composto ciascuno del presidente, del direttore generale e di due membri.

Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei due Comitati.

Art. 6. — Il direttore generale dell'Istituto centrale è nominato con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento interno dell'Istituto.

Se la nomina cade su un funzionario dello Stato o su un professore d'università o di istituto superiore di commercio, questi è collocato fuori ruolo, secondo le norme dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, nell'Amministrazione dalla quale dipende

e alla sua posizione di carriera si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958; le retribuzioni del direttore sono a carico dell'Istituto.

Art. 7. — All'Istituto centrale sono assegnati, a titolo gratuito, i locali attualmente occupati dalla Direzione generale della statistica. Qualora detti locali fossero necessari per altri servizi, il Governo del Re ha facoltà di destinare all'Istituto stesso altra sede, sempre a titolo gratuito.

I mobili e le macchine attualmente assegnate alla Direzione generale di statistica e la biblioteca di detta Direzione sono trasferite in proprietà all'Istituto centrale.

Le rendite dell'Istituto sono costituite:

a) da un assegno fisso annuo a carico dello Stato, che, per il primo biennio, è stabilito nella somma annua di due milioni di lire, salvo maggiori erogazioni per lavori di carattere straordinario ordinati con legge speciale;

b) dai redditi dei propri fondi;

c) dai proventi della vendita delle pubblicazioni;

d) dai contributi per una volta tanto o periodici ad esso versati da Enti, istituti, associazioni o privati;

e) dai rimborsi di spesa per lavori compiuti per incarico di altri Enti.

Il regolamento stabilirà le norme per l'amministrazione dei fondi dell'Istituto.

Art. 8. — Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, sarà nominata ogni triennio una Commissione di revisori dei conti, costituita da un consigliere della Corte dei conti e da due funzionari dello Stato, di cui almeno uno designato dal Ministero delle finanze; la Commissione dei revisori esercita il controllo contabile sulle spese dell'Istituto e sui fondi di sua proprietà, sorveglia sui servizi amministrativi dell'Istituto, rivede i bilanci e riferisce su di essi; il regolamento stabilirà le attribuzioni ed i poteri della Commissione dei revisori dei conti.

Il bilancio annuale dell'Istituto si inizia col 1° luglio e si chiude al 30 giugno; esso con le relazioni del Comitato di amministrazione di cui all'art. 5 e della Commissione dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro.

Art. 9. — Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale, nelle materie di loro rispettiva competenza, le Amministrazioni centrali, le autorità governative locali, le Amministrazioni comunali e provinciali, le Corporazioni professionali ed altri Enti ed organi pubblici, e gli Enti privati comunque soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato.

Agli enti ed organi predetti l'Istituto centrale potrà affidare l'esecuzione di particolari indagini locali.

Ferme rimanendo le attribuzioni delle Prefetture per quanto si attiene ai lavori statistici ad esse demandati, i Consigli provinciali dell'economia funzionano da organi locali dell'Istituto centrale con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Per i lavori statistici che sono affidati agli uffici di prefettura potrà venir corrisposto dall'Istituto centrale un contributo secondo i criteri che saranno determinati dal regolamento.

Art. 10. — È fatto obbligo ad ognuno, sia in occasione di censimenti generali, sia in occasione di altre particolari inchieste, di fornire le notizie che gli venissero domandate.

Coloro che per sè, o come rappresentanti di Enti di cui all'art. 9 non forniscano le notizie loro richieste, o le informazioni scientemente errate, o incomplete, saranno passibili di un'ammenda fino a L. 1000.

Art. 11. — Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale: possono essere solo comunicate all'autorità giudiziaria quando lo richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimenti già avviati innanzi ad essa.

Coloro che per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servano a scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a L. 1500, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

Art. 12. — Il personale dell'Istituto centrale, salvo quanto è disposto dall'art. 13 è assunto con contratto a tempo determinato rinnovabile per periodi non superiori a un quinquennio e rescindibili. Nel regolamento interno dell'Istituto, che sarà proposto dal Consiglio superiore di statistica e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme e condizioni per l'assunzione del personale, la durata dei contratti e la loro rinnovazione, l'ammontare delle retribuzioni, nonchè le norme disciplinari, le norme relative alla rescissione dei contratti e al trattamento di quiescenza del personale.

Per i servizi di custodia, di pulizia e di magazzinaggio si provvede esclusivamente mediante contratti di locazione di opera a tempo determinato, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno.

Gli impiegati dell'Istituto centrale sono equiparati agli impiegati dello Stato per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

Art. 13. — I funzionari del ruolo tecnico della statistica e quelli del ruolo amministrativo e del ruolo d'ordine assegnati alla data della presente legge alla Direzione generale della statistica sono trasferiti all'Istituto centrale di statistica, e faranno parte dei due ruoli transitori, uno amministrativo ed uno d'ordine, secondo la tabella annessa al presente decreto: i posti corrispondenti nei ruoli del Ministero dell'economia nazionale sono soppressi.

I posti che si renderanno vacanti nei suddetti ruoli transitori potranno essere coperti solo con promozioni del personale compreso nei gradi inferiori degli stessi ruoli, in base alle norme vigenti per il personale statale; nessuna nuova assunzione è ammessa.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge i funzionari di cui nel primo comma che non desiderino il trasferimento all'Istituto centrale, debbono farne dichiarazione scritta al Ministero dell'economia nazionale; in tal caso essi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, continueranno a far parte dei ruoli del Ministero, conservando il grado e l'anzianità acquisita, e gli ultimi nominati in ciascun grado resteranno in corrispondenza ai posti del grado soppresso, in soprannumero, salvo riassorbimento per successive vacanze. Agli effetti della precedente disposizione, i funzionari del ruolo tecnico della statistica saranno collocati nello stesso grado del ruolo amministrativo.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 14 e 15 si applicano anche al personale subalterno per i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 14. — I funzionari dei ruoli transitori continueranno ad essere considerati come impiegati dello Stato anche agli effetti della imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito e saranno retribuiti sul bilancio dell'Istituto centrale, il quale curerà il versamento all'Erario dello Stato delle ritenute in conto entrate del Tesoro per la pensione, continuando a rimanere il trattamento di quiescenza dei predetti funzionari a carico totale dello Stato. In modo analogo sarà provveduto nei riguardi dell'Opera di previdenza, di cui al testo unico 4 giugno 1925, n. 1036.

L'Istituto verserà altresì all'Erario dello Stato le ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito per il personale predetto e per quello di cui all'art. 12.

Art. 15. — I funzionari dei ruoli transitori hanno facoltà di optare, entro un mese dalla data di approvazione del regolamento interno per il regime del contratto a tempo determinato. Essi, in tal caso, sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità che possa loro competere a norma delle vigenti disposizioni; però

il pagamento della pensione o della indennità sarà effettuato solo a decorrere dalla cessazione del servizio presso l'Istituto centrale e sulla base della liquidazione fatta al momento della cessazione dal servizio di ruolo, esclusa la corresponsione di arretrati per il tempo trascorso in servizio a contratto.

Art. 16. — L'Istituto centrale di statistica è equiparato alla Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

Esso può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali è rappresentato e difeso dalla Regia avvocatura erariale.

Art. 17. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge od a introdurre nel bilancio del Ministero delle finanze lo stanziamento dell'assegno di cui alla lettera a) dell'art. 7.

Art. 18. — Sono abrogati i Regi decreti 2 dicembre 1923, n. 2673, concernente l'ordinamento del servizio statistico e 30 dicembre 1923, n. 2877, che determina le funzioni del Consiglio superiore di statistica. Il Consiglio superiore di statistica attualmente in carica decade di ufficio alla data di pubblicazione della presente legge.

I servizi di censimento generale della popolazione del Regno ed i relativi fondi sono trasferiti all'Istituto centrale. Il personale giornaliero in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva i diritti acquisiti in base alle disposizioni vigenti per la eventuale sistemazione nei ruoli del personale statale.

Art. 19. — Con Regio decreto promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per le finanze sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO
— CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

A) *Ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto centrale di statistica.*

Grado	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
6° Ispettore superiore	2	Ruolo tecnico della statistica
7° Ispettore capo di 1 ^a classe	2	Id. id.
8° Ispettore capo di 2 ^a classe	2	Id. id.
9° Primo segretario	2	Ruolo amministrativo
10° Segretario	2	Id. id.
11° Vice segretario		

B) *Ruolo d'ordine transitorio dell'Istituto centrale di statistica.*

Grado	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
9° Archivista capo	3 (a)	Ruolo d'ordine
10° Primo archivista	3	Id. id.
11° Archivista	6	Id. id.
12° Applicato	8	Id. id.
13° Alunno d'ordine	2	Id. id.

(a) Compreso l'impiegato straordinario di cui al R. decreto 24 luglio 1922, n. 1134.

C) *Ruolo transitorio del personale subalterno dell'Istituto centrale di statistica.*

Grado	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
Usciere capo	2	Ruolo del personale subalterno
Usciere	3	Id. id. id.
Inserviente	1	Id. id. id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo

Primo Ministro Segretario di Stato:

MUSSOLINI.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 2 LUGLIO 1926, n. 62.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno
Ai RR. Ispettori dell'emigrazione ed agli Uffici di Confine e di transito nel Regno.*

OGGETTO

Passaporti per la Svizzera.

Questo Commissariato Generale ha dovuto rilevare che lo stesso inconveniente segnalato con la circolare 14 marzo 1925, N. 21 nei riguardi dei contratti di lavoro per l'espatrio in Francia si verifica, in larga misura, per l'espatrio in Svizzera. Ed infatti dalle segnalazioni che pervengono a questo Ufficio risulta che numerose domande di passaporto per la Svizzera giungono agli uffici circondariali di P. S. con alligati contratti di lavoro evidentemente alterati e probabilmente già usati dagli interessati per procurarsi il passaporto.

Ad ovviare tale inconveniente, questo Commissariato Generale pertanto dispone che il provvedimento già adottato nei riguardi della emigrazione per la Francia, *ossia della asportazione con taglio netto dell'angolo superiore destro dei contratti di lavoro o dei certificati di chiamata sia attuato anche per coloro che si recano nella Svizzera.* — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 3 LUGLIO 1926, n. 65.

*Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno
e per conoscenza
Agli Ispettori dell'emigrazione.*

OGGETTO

Passaporti per l'Abissinia.

In considerazione delle attuali condizioni del mercato di lavoro in *Abissinia* si dispone che non vengano più rilasciati passaporti per quella destinazione se non dietro esibizione di atto di chiamata da parte di stretti parenti, oppure di regolare contratto di lavoro debitamente vistati dalla *R. Legazione di Italia in Addis-Abeba.*

Pregasi portare a conoscenza delle dipendenti Autorità Circondariali di P. S. la presente disposizione coll'avvertenza che nulla è innovato circa il rilascio di passaporti per la Colonia Eritrea. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 6 LUGLIO 1926, N. 66.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno
e per conoscenza :
Agli Uffici dipendenti.

OGGETTO

Espatrio per congressi, pellegrinaggi, gite turistiche, ecc.

È noto alle SS. LL. come da qualche tempo, si vanno organizzando all'estero congressi e pellegrinaggi religiosi o patriottici nonché gite turistiche, crociere a scopo educativo, o di svago.

Per quanto riguarda i Paesi dove l'immigrazione è libera, il fatto non presenta ostacoli in relazione colle restrizioni all'espatrio. Non è così rispetto ai Paesi nei quali l'immigrazione è subordinata a limitazioni, o controlli, od al possesso di determinati requisiti, per i quali si rende indispensabile che il rilascio dei passaporti sia eseguito da parte degli Uffici Circondariali di P. S. con la maggiore oculatezza.

Questo Commissariato Generale ritiene che, in questi casi, per il rilascio del passaporto debba prodursi anche una tessera del Comitato promotore del Congresso o pellegrinaggio e che il Comitato stesso debba essere costituito da persone serie, favorevolmente note e della cui buona fede non si debba dubitare.

E perciò i dirigenti dei predetti Comitati prima di entrare in funzione e qualora gli aderenti alla gita possano presumibilmente rivestire la qualifica di emigranti dovranno notificare, per il tramite della locale Prefettura, al Commissariato Generale, ogni altra utile indicazione, inviando dei programmi ed un esemplare delle tessere da rilasciare, dichiarando altresì di accettare tutte le norme che il Commissariato Generale credesse di dettare, compresa quella di depositare eventualmente una congrua cauzione. Le Prefetture, nel trasmettere la richiesta documentata ora detta, esprimeranno il loro parere in merito.

Per quanto poi concerne il rilascio dei passaporti, le SS. LL. vorranno impartire disposizioni perchè i funzionari dipendenti si attengano alle norme comuni, rilasciando cioè il passaporto di classe alle persone che per la loro condizione sociale rientrano nella categoria cui tali passaporti spettano, rilasciando invece alle altre

quello di emigranti. Ed è su questi ultimi passaporti che si richiama l'attenzione speciale delle SS. LL. per un rigoroso, attento esame, inquantochè non è da escludere che molti emigranti, sprovvisti dei requisiti necessari per essere ammessi allo sbarco o comunque ricevuti nel paese estero, e più particolarmente non muniti, secondo i casi, *di visto di quota*, o di un contratto di lavoro od atto di chiamata debitamente vistato, ricorrono al sotterfugio di iscriversi ad un Pellegrinaggio o Congresso qualsiasi pur di riuscire ad espatriare.

Oltre a tale accertamenti, gli uffici circondariali vorranno anche indagare sommariamente se ciascuno richiedente il passaporto d'emigrante, sia provvisto di una somma sufficiente a provvedere al proprio mantenimento durante la permanenza all'estero e per il viaggio di ritorno.

Sui passaporti infine sarà opportuno segnare la seguente dicitura: «*rilasciato il presente passaporto per prendere parte al*

Gli Uffici circondariali di P. S., d'ora innanzi, vorranno mensilmente trasmettere a questo Commissariato Generale un elenco nominativo di passaporti rilasciati a tale scopo, con la indicazione del nome, cognome, paternità, residenza e condizione sociale dell'interessato.

Confido che le SS. LL. comprese dagli scopi che il Commissariato Generale si propone con tali norme, vorranno farle osservare con precisione e con zelo. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 6 LUGLIO 1926, n. 67.

*Ai Sigg. Delegati Provinciali della emigrazione
Ai RR. Ispettori dell'emigrazione.*

OGGETTO

Divieto d'esportazione di moneta italiana.

Con recentissime disposizioni è fatto divieto a chiunque di esportare dal Regno valori italiani sia sotto forma di contante che in assegni, chèque o vaglia, senza la opportuna autorizzazione da chiedersi, caso per caso, alla Direzione Generale del Tesoro.

A coloro che recansi all'estero è solo consentito di portare seco valuta italiana o titoli che la rappresentino fino alla concorrenza massima di lire diecimila.

Prego la S. V. di voler portare a conoscenza di quanto sopra degli interessati ed in modo speciale degli emigranti che si recano in Francia per fare acquisto di terreni.

Attendo un cenno di riscontro alla presente. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 8 LUGLIO 1926, N. 70.

Ai Sigg. Delegati Provinciali della Emigrazione.

Gli emigranti che arrivano a Ventimiglia la domenica e pomeriggio del sabato devono attendere la mattina del lunedì per poter proseguire il viaggio oltre il confine e ciò a causa dell'orario speciale che osservano da qualche tempo gli uffici francesi di Mentone. La stessa cosa avviene per gli altri giorni festivi.

Le SS. LL. vorranno pertanto consigliare gli emigranti che si recano nei dipartimenti meridionali della Francia a non servirsi di treni che giungono a Ventimiglia nei giorni festivi e nei pomeriggi che precedono giorni festivi. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 10 luglio 1926, N. 72.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno
e per conoscenza
Agli Uffici Dipendenti.*

OGGETTO

Passaporto a minorenni.

Questo Commissariato Generale ha dovuto rilevare come parecchi Uffici Circondariali di P. S. rilascino il passaporto in proprio ai minori dei 15 anni, malgrado espatrino in compagnia dei genitori o di altri congiunti.

Richiamando le disposizioni in vigore e le istruzioni relative al Servizio dei *passaporti per gli emigranti* che si recano all'estero emanate in data 1° marzo 1920, prego le SS. LL. disporre affinché gli uffici dipendenti, allorchè si tratta di minori degli anni 15 che partono in compagnia dei genitori o di altri congiunti, siano iscritti sul passaporto di costoro.

Il rilascio del passaporto in proprio dovrà farsi luogo soltanto quando il minore espatri isolatamente a scopo di lavoro ed in tale caso al passaporto dovrà aggiungersi il libretto di lavoro, di cui alla circolare di questo Commissariato Generale, n. 32 del 29 marzo corrente anno.

È ovvio ricordare che le Autorità Comunali e Governative prima di rilasciare il nulla osta o il passaporto ai minori degli anni 15 dovranno accertarsi che il minorenne non sia condotto all'estero per prestare lavoro in industrie insalubri, pericolose e nocive alla salute, e pertanto le SS. LL. vorranno tener presente, nel rilascio dei passaporti isolati ai minori degli anni 15 che si recano all'estero a scopo di lavoro, le disposizioni contenute nel n. 3 del capitolo 7 delle « Norme per il rilascio dei passaporti agli emigranti e condizioni per la ammissione nei paesi esteri ». — DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

- A. ROUZIER, *La Constitution de la Lithuanie et le Statut de Memel*. Toulouse, Faculté de droit, 1926.

Questo volume, che fa parte della interessante *Serie des Constitutions* curata dalla Facoltà di diritto di Tolosa, è condotto secondo i criteri direttivi, che l'Hauriou, che dirige la collezione, ha opportunamente tracciato alle monografie sulle costituzioni dei vari Paesi.

Premesso un cenno geografico sulla Lituania e sulla sua storia politica e istituzionale dalle origini alla guerra ed alla creazione del nuovo Stato indipendente, l'A. delinea i caratteri della costituzione sociale della Lituania quali risultano dal nuovo ordinamento giuridico, per venire poi al commento sistematico dell'ordinamento costituzionale lituano, instaurato dalla Costituzione d'agosto 1922. Tale commento è chiaro, ordinato e preciso. La seconda parte del volume è dedicata al Territorio di Memel che entro lo Stato lituano ha avuto, in conformità alla Convenzione di Parigi dell'8 maggio 1924, un'organizzazione statale autonoma. Il volume, che è uno dei migliori della collezione di cui fa parte, contiene anche il testo della Costituzione lituana nella traduzione ufficiale francese.

- E. MARIANI, *addetto commerciale. Saggi critici di politica sovietista*. Roma, Stabilimento poligrafico editoriale romano.

Della bella raccolta di saggi di Erminio Mariani ha parlato così diffusamente e con tanti elogi ben meritati la stampa quotidiana che sarebbe ormai troppo tardi darne qui un'ampia disamina, che l'indole di questa rivista, d'altronde, non consentirebbe.

Erminio Mariani, che ha avuto la fortuna, veramente ambita per uno studioso di fenomeni politici e sociali, di osservare da vicino le vicende russe di questi ultimi anni e di seguire con attento sguardo le fasi dell'evoluzione che è venuta profondamente trasformando la dottrina e la pratica sovietiche, ha riunito in questo volume il meglio degli studi e delle note suggeritigli dall'acuto esame dei fatti di cui era testimonia. Più esperta guida di Erminio Mariani, per potere leggere nel fenomeno bolscevico russo, — « complesso nelle sue origini, complesso nel suo sviluppo e complesso in ogni sua manifestazione » — non si saprebbe trovare, e perciò questi *Saggi critici di politica sovietista* rappresentano quanto di più competentemente sia stato finora pubblicato in Italia sull'appassionante argomento e quanto di più seriamente documentato e più maturamente ponderato si possa consigliare — come lettura — a chi chieda notizie certe, e non chiacchiere, sulle faccende russe.